SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 60**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 marzo 1986, n. 61.

Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti petroliferi finiti, esclusi gli importatori di gas di petrolio liquefatti, di bitumi e di basi per oli lubrificanti, sono obbligati a costituire ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è stabilita al 20 per cento delle quantità di ciascun prodotto importate dal singolo operatore.

La scorta è mantenuta per un anno dalla data dell'importazione.

L'obbligo di scorta di cui alla presente legge non esonera i titolari di concessione di impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali dagli altri obblighi di scorta loro spettanti in forza delle rispettive concessioni.

Per le importazioni di prodotti petroliferi finiti da parte dei produttori di elettricità l'obbligo delle scorte è compreso nei limiti globali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.

Gli importatori di prodotti petroliferi finiti sono tenuti agli obblighi di cui all'articolo 5, lettera *c)*, del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367.

Per l'inosservanza dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva, di cui al primo comma, si applicano le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22.

L'inosservanza degli obblighi di cui al quinto comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque milioni di lire.

Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo si applicano fino all'entrata in vigore di quelle di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1986 sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle benzine per autoveicoli, dei carburanti e benzine per aerei, dei carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina e del tipo kerosene, dei gasoli, degli oli per motori diesel, del petrolio lampante e degli oli combustibili, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti derivati sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali sia da importazioni. L'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto assolvimento della imposta di fabbricazione o della sovraimposta di confine.

L'ammontare complessivo delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi di cui al precedente primo comma non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale degli stessi prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, ripartendolo fra i soggetti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente, previa detrazione dall'ammontare stesso dell'entità delle scorte detenute dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali — esclusi quelli SIF e doganali privati — aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 10 per cento delle relative capacità, della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale, e delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione, limitatamente alla quantità di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto di committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti che iniziano l'immissione al consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno, l'ammontare della scorta è fissato in misura pari al 25 per cento delle quantità progressivamente immesse al consumo.

È confermato l'obbligo di scorta per i produttori di elettricità nella misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776, qualora le importazioni di prodotti da parte degli stessi non eccedano detta misura.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e alla riduzione temporanea delle scorte, con esclusione dei depositi autorizzati con decreto prefettizio,

per i quali dispone il prefetto competente per territorio, previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha potere di revoca nei confronti del predetto provvedimento.

Ogni violazione degli obblighi relativi alle scorte di prodotti petroliferi è punita con l'ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a sei mesi ed e inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un importo variabile, a seconda dell'entità della violazione, da due a cinque volte il valore dell'accertato *deficit* delle scorte di riserva, salvo il potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre la sospensione o la revoca della concessione.

A decorrere dal 1° marzo 1986 l'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, l'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo unico della legge 23 dicembre 1983, n. 731, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge sono abrogati.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 1° marzo 1986, agli importatori titolari di depositi doganali privati, soggetti all'obbligo della dichiarazione annuale e bimestrale di previsione d'importazione, tenuti a costituire scorte di riserva in forza delle rispettive concessioni, si applicano le norme previste dall'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art. 4.

Alle verifiche ed ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessati, secondo modalità che saranno stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al comma precedente si applica anche alle verifiche ed agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione ed al regolare esercizio di impianti che usufruiscono dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

Il D.L. n. 688/1982 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 2 dicembre 1982) reca: «Misure urgenti in materia di entrate fiscali». Per il testo dell'art. 21, primo comma, di detto decreto v. nelle note all'art. 2, settimo comma.

Nota all'art. 1, quarto comma:

Il D.P.R. n. 776/1982 recante: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/339 che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 28 ottobre 1982.

Nota all'art 1, quinto comma:

Il R.D.L. n. 1741/1933 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 1933) reca: «Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti». Si trascrive il testo dell'art. 5:

«Art. 5. — Sulle domande di concessione provvede, a suo giudizio insindacabile, il Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il parere della commissione indicata all'art. 15.

La concessione è subordinata alle condizioni seguenti:

(Omissis).

c) il titolare della concessione è altresì tenuto alla osservanza degli obblighi previsti dalle lettere *b), c), e), f), g)*, dell'art. 3».

Nota all'art. 1, sesto comma:

La legge n. 22/1981 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1981) reca: «Disciplina delle scorte petrolifere». Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 1 di detta legge v. nelle note all'art. 2, settimo comma.

Nota all'art. 2, quarto comma:

Per l'argomento del D.P.R. n. 776/1982 v. nella nota all'art. 1, quarto comma.

Note all'art. 2, settimo comma:

— Per l'argomento della legge n. 22/1981 v. nella nota all'art. 1, sesto comma. Il testo dell'art. 1 di detta legge, abrogato dal presente articolo, era il seguente (il testo sottoriportato tiene conto delle modifiche introdotte dall'articolo unico della sottoriportata legge n. 731/1983):

«Art. 1. — L'ammontare complessivo delle scorte di riserva non può essere inferiore a novanta giorni del consumo nazionale dei prodotti petroliferi indicati dalla normativa comunitaria, da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

Le scorte di riserva degli impianti di depositi di oli minerali commerciali sono stabilite nella misura del 20 per cento della capacità del deposito.

In caso di necessità, da valutarsi in relazione all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, la misura delle scorte di cui al primo e al secondo comma può essere aumentata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze.

I depositi-satelliti degli impianti di raffinazione sono calcolati nelle scorte di raffineria cui sono organicamente collegati.

A tal fine per deposito-satellite, si intende il deposito fisicamente separato dalla raffineria, ma ad essa collegato con oleodotto, in funzione esclusiva dell'impianto di lavorazione, sia per l'approvvigionamento delle materie prime che per lo stoccaggio dei prodotti.

La titolarità di detto deposito-satellite deve appartenere allo stesso soggetto concessionario dello stabilimento di lavorazione o a soggetto facente parte del gruppo di appartenenza dell'anzidetto concessionario.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce annualmente l'entità delle scorte per gli impianti di lavorazione sottraendo dall'ammontare di cui al primo comma l'entità delle scorte tenute dai titolari di depositi di oli minerali, dagli importatori e dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di lavorazione, tenuto conto di tutta la materia prima lavorata, in regime di definitiva e di temporanea importazione, nell'anno precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le misure delle scorte di riserva dell'ENEL, delle aziende autoproduttrici e delle aziende municipalizzate produttrici di energia elettrica.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e riduzione temporanea delle scorte.

Ogni violazione degli obblighi stabiliti dal primo e dal secondo comma del presente articolo costituisce reato, ed è punita con l'ammenda, nei limiti di cui all'art. 26 del codice penale, o con l'arresto fino a tre mesi; essa è inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinque volte il valore dell'accertato *deficit* delle scorte di riserva, ferma restando la facoltà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di procedere alla sospensione o alla revoca della concessione».

— Per l'argomento del D.L. n. 688/1982 v. nella nota dell'art 1, primo comma. Il testo dell'art. 21 di detto decreto era il seguente:

«Art. 21. — L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva di cui all'art. 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è esteso agli importatori di prodotti petroliferi finiti nella misura del 5 per cento per anno delle quantità di ciascun prodotto importato dal singolo operatore.

L'adempimento dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi e dell'obbligo di integrazione delle scorte stesse previsto dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è differito ad un anno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai depositi per uso commerciale».

— L'articolo unico della legge n. 731/1983 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1983 e recante disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi), oltre a modificare (con i primi due commi), il soprariportato art. 1 della legge n. 22/1981, così proseguiva:

«L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli importatori di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 — esclusi gli importatori di gas di petroli liquefatti (GPL), di bitumi e di basi per oli lubrificanti — ha decorrenza dal 1° ottobre 1983.

Per le importazioni dei produttori di elettricità l'obbligo della scorta di cui al comma precedente è ricompreso nei limiti globali di scorta fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.

Non si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 21, primo comma, del D.L. n. 688/1982 è riportato nelle note all'art. 2, settimo comma.

Note all'art. 4, primo comma:

— Per l'argomento del R.D.L. n. 1741/1933 v. nella nota all'art. 1, quinto comma.

— Il R.D. n. 1303/1934 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1934.

Nota all'art. 4, secondo comma:

La legge n. 308/1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 7 giugno 1982) reca: «Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi». Si trascrivono gli articoli 10, 11 e 14 di detta legge:

«Art. 10. *(Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore).* — È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società nonché alle imprese di cui all'art. 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'art. 1 della presente legge.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista fino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

la potenza della rete di distribuzione del carbone erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t;

la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;

nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.

È altresì autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.

Commi quarto, quinto e sesto *(omissis)*.

L'ENEL salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovrà includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione.

Art. 11. *(Progetti dimostrativi).* — È autorizzata la spesa di 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21 miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui

all'art. 1, anche nel settore agricolo ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità.

Commi secondo e terzo *(omissis)*.

Art. 14. *(Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti)*. — È autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.

Commi secondo, terzo, quarto e quinto *(omissis)*».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2382):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 12 dicembre 1984.

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 16 gennaio 1985, con pareri delle commissioni III, IV e VI.

Esaminato dalla XII commissione il 28 marzo 1985, 17 aprile 1985 e approvato il 18 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1350):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 28 maggio 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 31 luglio 1985; 19 settembre 1985; 3 ottobre 1985; 11, 18 dicembre 1985, e approvato, con modificazioni, il 23 gennaio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 2382/*B*):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 19 febbraio 1986, con pareri delle commissioni III e VI.

Esaminato dalla XII commissione il 20 febbraio 1986 e approvato il 26 febbraio 1986.

86G0226

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 marzo 1986.

Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, art. 2;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1983, art. 2, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1985, allegato *A*;

Sentito il Centro studi ed esperienze antincendi del Ministero dell'interno;

Rilevata la necessità di determinare il contributo all'incendio delle strutture portanti in legno di locali a qualsiasi uso destinati, sia ai fini del rilascio del certificato prevenzione incendi che del nulla osta provvisorio da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco;

Viste le norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961;

Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Il valore del carico d'incendio di locali aventi strutture portanti in legno, in relazione alle disposizioni contenute nell'allegato *A* alla legge 18 luglio 1980, n. 406, punto 9, nel decreto ministeriale 6 luglio 1983, art. 2, lettera *a)*, nel decreto ministeriale 8 marzo 1985, allegato *A*, punti 6.1 e 6.2, viene così determinato:

$$q = Q + 12{,}5 \frac{S}{A}$$

dove

q è il carico di incendio totale (kg/m^2);

Q è il carico di incendio dei materiali combustibili contenuti nel locale, escluse le strutture portanti in legno (kg/m^2);

S è la superficie esposta al fuoco delle strutture portanti in legno (m^2);

A è la superficie orizzontale del locale (m^2).

Resta immutato quanto è previsto dalla circolare 91 per la determinazione della classe del locale e della correlazione con la resistenza al fuoco delle strutture portanti.

Il tempo per cui le strutture portanti in legno devono conservare la stabilità R, citato ai punti 6.1 e 6.2 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 8 marzo 1985, è da intendersi come il numero indicativo della classe del locale che si ottiene moltiplicando il carico d'incendio, calcolato come sopra indicato, per il coefficiente di riduzione K di cui all'art. 4 della citata circolare 91.

Il metodo teorico prescritto ai punti 6.1 e 6.2 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 8 marzo 1985 è un metodo alternativo alle prove sperimentali previste dalla circolare 91 per l'accertamento della resistenza al fuoco delle strutture portanti in legno.

È superata la lettera-circolare n. 4625/4109 del 3 marzo 1976 del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A1776

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 marzo 1986.

Elevazione a lire 4.300 miliardi dell'importo massimo dell'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1989, 1° marzo 1990 e 1° marzo 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1986, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1989, 1° marzo 1990 e 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1986;

Decreta:

L'importo di lire 4.000 miliardi, di cui all'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale citato in premessa, è elevato a lire 4.300 miliardi.

Saranno osservate, in quanto applicabili, tutte le disposizioni del citato decreto ministeriale 22 febbraio 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1986
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 369

86A1749

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 dicembre 1985.

Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, che ha istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso le facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di odontoiatra e che reca norme relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 che reca norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del competente ordine professionale nazionale;

Decreta:

È approvato il seguente regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria di odontoiatra.

Art. 1.

La laurea in odontoiatria e protesi dentaria è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra ogni commissione — nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione — è composta dal presidente e da cinque membri ed è suddivisa in due sottocommissioni.

Il presidente viene prescelto fra i professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo di discipline chimiche odontostomatologiche.

I membri sono prescelti da terne designate dal competente ordine professionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo a riposo ed associati;
b) liberi docenti.

Una di tali terne dovrà comprendere professori di clinica odontostomatologica appartenenti alla categoria di cui alla lettera *a)*. Un'altra dovrà comprendere professori di chirurgia speciale odontostomatologica della stessa categoria di cui alla lettera *a)*.

Art. 3.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

a) una prova di clinica odontostomatologica e discipline affini (patologia speciale medica e metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, radiologia generale e speciale odontostomatologica, igiene e odontoiatria preventiva sociale con epidemiologia);

b) una prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini (odontoiatria conservatrice, paradontologia, protesi dentaria, ortognatodonzia e gnatologia).

La prova di discipline affini rispettivamente alla clinica odontostomatologica e alla chirurgia speciale odontostomatologica è a scelta del candidato.

La durata delle prove è di almeno 45 minuti.

Per le singole prove si osservano le norme qui elencate:

1) le prove si devono svolgere nella clinica odontoiatrica o odontostomatologica dell'Università sede di esame;

2) nella prova di clinica odontostomatologica e discipline affini il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla sottocommissione e deve esporre quelle ricerche di laboratorio ed esami sussidiari che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso;

3) nella prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini si procede in linea di massima analogamente a quanto indicato nel punto 2).

Art. 4.

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra hanno luogo ogni anno in due sessioni indette unitamente a quelli per le altre professioni con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione il quale con la ordinanza medesima prescegliе le sedi (città sedi di università od istituti di istruzione universitaria con corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.

Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con ordinanza ministeriale.

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Sulle due prove orali e pratiche la commissione delibera appena compiuta ciascuna prova assegnando i voti di merito.

Il candidato ottiene l'idoneità quando ha raggiunto i sei decimi dei voti in ciascuna delle due prove.

Al termine dei suoi lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento per gli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1986
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 132

86A1751

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 settembre 1985, n. **950.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

N. 950. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Viene, altresì, autorizzata la devoluzione alla predetta Cassa — quale contributo — di una somma non superiore al 95 per cento dei fondi che per ogni esercizio finanziario vengono stanziati per le spese di cui all'art. 5, lettera *a)*, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14. Viene, inoltre, autorizzata la devoluzione alla predetta Cassa delle somme che, per effetto della disposizione precedente, sono rimaste a disposizione dell'amministrazione e non sono state utilizzate a fine esercizio. Lo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 1231, viene abrogato.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1986
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 306

86G0222

DECRETO 25 febbraio 1986, n. **62.**

Autorizzazione all'ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano» ad acquistare alcuni immobili.

N. 62. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano» viene autorizzato ad acquistare gli appezzamenti di terreno di cui alla deliberazione consiliare 23 aprile 1985, n. 20, alle condizioni previste nella deliberazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1986
Registro n. 4 Industria, foglio n. 189

86G0223

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 46

Corso dei cambi del 7 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1525 —	1525 —	1525,100	1525 —	1525 —	1525 —	1525 —	1525 —	1525 —	1525 —
Marco germanico	680,300	680,300	680,400	680,300	680,250	680,250	680,200	680,300	680,300	680,300
Franco francese	221,140	221,140	221,600	221,140	221 —	221,120	221,100	221,140	221,140	221,150
Fiorino olandese	602,590	602,590	602,400	602,590	602,750	602,270	602,750	602,590	602,590	602,580
Franco belga	33,207	33,207	33,230	33,207	33,250	33,200	33,212	33,207	33,207	33,200
Lira sterlina	2209,650	2209,650	2213 —	2209,650	2210 —	2210,070	2210,500	2209,650	2209,650	2209,650
Lira irlandese	2055,750	2055,750	2052 —	2055,750	2056 —	2055,620	2055,500	2055,750	2055,750	—
Corona danese	184 —	184 —	184 —	184 —	184 —	183,920	183,970	184 —	184 —	184 —
Dracma	10,912	10,912	10,900	10,912	—	—	10,890	10,912	10,912	—
E.C.U.	1467 —	1467 —	1466,500	1467 —	1467 —	1467 —	1467 —	1467 —	1467 —	1467 —
Dollaro canadese	1080,100	1080,100	1079 —	1080,100	1080 —	1079,920	1079,750	1080,100	1080,100	1080,100
Yen giapponese	8,500	8,500	8,490	8,500	8,497	8,490	8,495	8,500	8,500	8,500
Franco svizzero	804,630	804,630	804,750	804,630	804,500	804,510	804,400	804,630	804,630	804,620
Scellino austriaco	96,873	96,873	96,950	96,873	97 —	96,970	97,080	96,873	96,873	96,870
Corona norvegese	213,830	213,830	214,250	213,830	213,750	213,660	213,500	213,830	213,830	213,830
Corona svedese	211,600	211,600	211,500	211,600	211,500	211,450	211,300	211,600	211,600	211,600
FIM	298,700	298,700	298,750	298,700	299 —	299,100	299,500	298,700	298,700	—
Escudo portoghese	10,349	10,349	10,300	10,349	10,300	10,320	10,300	10,349	10,349	10,340
Peseta spagnola	10,796	10,796	10,790	10,796	10,750	10,790	10,800	10,796	10,796	10,790
Dollaro australiano	1072 —	1072 —	1070 —	1072 —	1072 —	1072 —	1072 —	1072 —	1072 —	1072 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1986

Dollaro USA	1525 —
Marco germanico	680,250
Franco francese	221,120
Fiorino olandese	602,670
Franco belga	33,209
Lira sterlina	2210,075
Lira irlandese	2055,625
Corona danese	183,985
Dracma	10,901
E.C.U.	1467 —
Dollaro canadese	1079,925
Yen giapponese	8,497
Franco svizzero	804,515
Scellino austriaco	96,976
Corona norvegese	213,665
Corona svedese	211,450
FIM	299.100
Escudo portoghese	10,324
Peseta spagnola	10,798
Dollaro australiano	1072 —

Media dei titoli del 7 marzo 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	63,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,150
» 9% » » 1975-90	92,850
» 9% » » 1976-91	91,250
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	94 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,800
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,800
» » » » 1- 5-1982/86	100,125
» » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,225
» » » » 1- 7-1983/86	99,950
» » » » 1- 8-1982/86	100,420
» » » » 1- 8-1983/86	99.870
» » » » 1- 9-1982/86	100,450
» » » » 1- 9-1983/86	100,020
» » » » 1-10-1982/86	100,670
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1-11-1982/86	100,750
» » » » 1-12-1982/86	100,770
» » » » 1- 1-1983/87	101,125
» » » » 1- 2-1983/87	101,275
» » » » 1- 3-1983/87	101,725
» » » » 1- 4-1983/87	101,025
» » » » 1- 5-1983/87	100,975
» » » » 1- 6-1983/87	101,025
» » » » 1-11-1983/87	100,325
» » » » 1-12-1983/87	100,100
» » » » 1- 1-1984/88	100,200
» » » » 1- 2-1984/88	100,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/88	100 —
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	101,425
» » » » 1- 8-1983/88	101,625
» » » » 1- 9-1983/88	101,900
» » » » 1-10-1983/88	101,825
» » » » 1- 7-1990	97,925
» » » » 1-11-1983/90	103,100
» » » » 1-12-1983/90	103,075
» » » » 1- 1-1984/91	102,800
» » » » 1- 2-1984/91	102,900
» » » » 1- 3-1984/91	101,525
» » » » 1- 4-1984/91	101,350
» » » » 1- 5-1984/91	101,375
» » » » 1- 6-1984/91	101,425
» » » » 1- 7-1984/91	100,275
» » » » 1- 8-1984/91	100,275
» » » » 1- 9-1984/91	100,475
» » » » 1-10-1984/91	100,500
» » » » 1-11-1984/91	100,525
» » » » 1-12-1984/91	99,975
» » » » 1- 1-1992	98,800
» » » » 1- 2-1992	96,700
» » » » 1- 2-1995	98,425
» » » » 1- 3-1995	95,475
» » » » 1- 4-1995	95,275
» » » » 1- 5-1995	95.250
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,875
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,875
» » » 13,50% 1-10-1986	100,025
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,150
» » » 12 % 1- 2-1988	97,875
» » » 12 % 1- 3-1988	97,775
» » » 12,25% 1- 5-1988	98 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,175
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,500
» » » » 1983/90 11,50%	109 —
» » » » 1984/91 11,25%	108,050
» » » » 1984/92 10,50%	107,850
» » » » 1985/93 9,6%	103,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M07036

MINISTERO DEL TESORO

N. 47

Corso dei cambi del 10 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1543,800	1543,800	1544,20	1543,800	—	1544,15	1544,500	1543,800	1543,800	1545 —
Marco germanico	680,150	680,150	679,95	680,150	—	680,17	680,200	680,150	680,150	680,30
Franco francese	221,150	221,150	221,20	221,150	—	221,16	221,180	221,150	221,150	221,15
Fiorino olandese	602,580	602,580	602,80	602,580	—	602,54	602,500	602,580	602,580	602,58
Franco belga	33,209	33,209	33,23	33,209	—	33,21	33,212	33,209	33,209	33,20
Lira sterlina	2234,600	2234,600	2236 —	2234,600	—	2234,55	2234,500	2234,600	2234,600	2209,64
Lira irlandese	2056,750	2056,750	2057 —	2056,750	—	2056,87	2057 —	2056,750	2056,750	—
Corona danese	183,950	183,950	183,95	183,950	—	184 —	184,050	183,950	183,950	184 —
Dracma	10,930	10,930	10,92	10,930	—	—	10,930	10,930	10,930	—
E.C.U.	1467,100	1467,100	1468 —	1467,100	—	1467,12	1467,150	1467,100	1467,100	1468 —
Dollaro canadese	1102,900	1102,900	1102 —	1102,900	—	1102,07	1101,250	1102,900	1102,900	1080,10
Yen giapponese	8,562	8,562	8,57	8,562	—	8,56	8,560	8,562	8,562	8,51
Franco svizzero	802,500	802,500	803,50	802,500	—	802,85	803,200	802,500	802,500	804,62
Scellino austriaco	96,873	96,873	96,93	96,873	—	96,85	96,840	96,873	96,873	96,87
Corona norvegese	215,450	215,450	215,50	215,450	—	215,47	215,500	215,450	215,450	213,83
Corona svedese	212,700	212,700	212,50	212,700	—	212,69	212,680	212,700	212,700	211,60
FIM	300 —	300 —	300 —	300 —	—	300 —	300 —	300 —	300 —	—
Escudo portoghese	10,300	10,300	10,35	10,300	—	10,32	10,352	10,300	10,300	10,34
Peseta spagnola	10,792	10,792	10,80	10,792	—	10,79	10,798	10,792	10,792	10,79
Dollaro australiano	1085,500	1085,500	1088 —	1085,500	—	1085,25	1085 —	1085,500	1085,500	1072,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1544,150
Marco germanico	680,175
Franco francese	221,165
Fiorino olandese	602,540
Franco belga	33.210
Lira sterlina	2234,550
Lira irlandese	2056,875
Corona danese	184 —
Dracma	10,930
E.C.U.	1467,120
Dollaro canadese	1102,075
Yen giapponese	8,561
Franco svizzero	802,850
Scellino austriaco	96,856
Corona norvegese	215,475
Corona svedese	212,690
FIM	300 —
Escudo portoghese	10,326
Peseta spagnola	10,795
Dollaro australiano	1085,250

Media dei titoli del 10 marzo 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,150
» 9% » » 1975-90	92,500
» 9% » » 1976-91	91,250
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,800
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,525
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,700
» » » » 1- 5-1982/86	100 —
» » » » 1- 6-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1983/86	99,950
» » » » 1- 8-1982/86	100,400
» » » » 1- 8-1983/86	99,825
» » » » 1- 9-1982/86	100,400
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,700
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1-11-1982/86	100,800
» » » » 1-12-1982/86	100,925
» » » » 1- 1-1983/87	101,100
» » » » 1- 2-1983/87	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,050
» » » » 1- 5-1983/87	101 —
» » » » 1- 6-1983/87	101,050
» » » » 1-11-1983/87	100,250
» » » » 1-12-1983/87	100,100
» » » » 1- 1-1984/88	100,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/88	100,200
» » » » 1- 3-1984/88	100,400
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	99,850
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	101,700
» » » » 1- 8-1983/88	101,500
» » » » 1- 9-1983/88	101,825
» » » » 1-10-1983/88	101,725
» » » » 1- 7-1990	97,900
» » » » 1-11-1983/90	103,050
» » » » 1-12-1983/90	102,825
» » » » 1- 1-1984/91	102,675
» » » » 1- 2-1984/91	102,850
» » » » 1- 3-1984/91	101,500
» » » » 1- 4-1984/91	101,350
» » » » 1- 5-1984/91	101,300
» » » » 1- 6-1984/91	101,275
» » » » 1- 7-1984/91	100,250
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,400
» » » » 1-11-1984/91	100,400
» » » » 1-12-1984/91	99,925
» » » » 1- 1-1992	98,900
» » » » 1- 2-1992	96,500
» » » » 1- 2-1995	98,375
» » » » 1- 3-1995	95,550
» » » » 1- 4-1995	95,300
» » » » 1- 5-1995	95,200
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,825
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,925
» » » 13,50% 1-10-1986	100,200
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,200
» » » 12 % 1- 2-1988	97,975
» » » 12 % 1- 3-1988	98,150
» » » 12,25% 1- 5-1988	98,250
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,825
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,750
» » » » 1983/90 11,50%	108,600
» » » » 1984/91 11,25%	108,050
» » » » 1984/92 10,50%	107,600
» » » » 1985/93 9,60%	102,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M10036

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal Consorzio pistoiese trasporti, in Pistoia

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1986, la riscossione del carico tributario di L. 1.047.218.334, dovuto dal Consorzio pistoiese trasporti, in Pistoia è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Pistoia, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. A garanzia del credito erariale il predetto consorzio dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Pistoia. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

86A1713

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Vittorio Veneto, Gaiarine, Roncade e S. Pietro in Gù

Con decreto 13 novembre 1985, n. 2055, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Cervano, segnato nel catasto del comune di Vittorio Veneto (Treviso) al foglio n. 86, mappale 359, di complessivi mq 183, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 1° agosto 1985, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 novembre 1985, n. 2056, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo abbandonato, segnato nel catasto del comune di Gaiarine (Treviso) al foglio n. 10, mappale 288, di mq 357, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 luglio 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 novembre 1985, n. 2057, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnato nel catasto del comune di Roncade (Treviso) al foglio n. 19, mappali 674, 675, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, di complessivi mq 477, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 luglio 1985 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 novembre 1985, n. 2060, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnato nel catasto del comune di S. Pietro in Gu (Padova) al foglio n. 3, mappali 42½ e 113½ di complessivi mq 585, ed indicato nel estratto di mappa, rilasciato il 6 settembre 1983, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

86A1715

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota 84555 del 23 aprile 1985:

Società cooperativa agricola agroforestale La Rotonda a r.l., con sede in Monte Romano (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 28 agosto 1979, rep. 21251, reg. soc. 3281;

Società cooperativa agricola Spiga d'oro a r.l., con sede in Vellere (Viterbo), costituita per rogito Migliori in data 21 dicembre 1971, rep. 2595, reg. soc. 1951;

Società cooperativa agricola zootecnica Bassa Sabina a r.l., con sede in Poggio Mirteto (Rieti), costituita per rogito Marchetti in data 18 giugno 1978, rep. 10492, reg. soc. 1298;

Società cooperativa agricola Passo Corese a r.l., con sede in Fara Sabina (Rieti), frazione Passo Corese, costituita per rogito Cicconetti in data 18 luglio 1970, rep. 1965, reg. soc. 758;

Società cooperativa agricola La Comune a r.l., con sede in Gessopalena (Chieti), costituita per rogito Colantuono in data 26 luglio 1977, rep. 13664, reg. soc. 1026;

Società cooperativa agricola olearia Casale a r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito Ciampoli in data 8 novembre 1975, rep. 843, reg. soc. 1229;

Società cooperativa agricola vitivinicola Vittorito a r.l., con sede in Vittorito (L'Aquila), costituita per rogito Alfonsi in data 21 dicembre 1971, rep. 16978/5552, reg. soc. 469;

Società cooperativa agricola Capanna nuova a r.l., con sede in Aulla (Massa Carrara), costituita per rogito Zannoni in data 25 febbraio 1974, rep. 25608, reg. soc. 2985;

Società cooperativa agricola Alma a r.l., con sede in Montepulciano, (Siena), costituita per rogito Matteoli in data 26 settembre 1971, rep. 63096, reg. soc. 508;

Società cooperativa agricola Valle del Cinisco a r.l., con sede in Pergola, (Pesaro), costituita per rogito Amori in data 18 marzo 1969, rep. 571, reg. soc. 1622;

Società cooperativa agricola zootecnica Borgo di Agugliano a r.l., con sede in Agugliano (Ancona), costituita per rogito Bucci in data 14 giugno 1973, rep. 12831, reg. soc. 5874;

Società cooperativa agricola Co.Pr.A. - Cooperativa produttori actinidia a r.l., con sede in Ostra Vetere (Ancona), costituita per rogito Sgolacchia in data 19 aprile 1977, rep. 31964, reg. soc. 7445.

86A1716

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «Chilesotti» di Thiene ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vicenza del 14 novembre 1985, l'istituto tecnico industriale «Chilesotti» di Thiene è autorizzato ad accettare la donazione di otto personal computer per uso didattico, offerti dalla società I.B.M.

86A1752

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione della registrazione del presidio sanitario denominato Perenox

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1986, è modificato in 6590 il numero di registrazione del presidio sanitario denominato Perenox dell'impresa Ici Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132, già registrato al n. 6461 con decreto ministeriale 4 settembre 1985.

86A1633

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Matera

Con decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze 11 ottobre 1985, n. 7223, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 4500 sito in comune di Matera, riportato al catasto del comune di Matera al foglio 156 «acque esenti da estimo».

86A1712

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 16 dicembre 1983 ed afferenti al programma nazionale di ricerca per la chimica.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1986 è disposto l'affidamento della esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreti ministeriali 16 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983) ed afferenti al programma nazionale di ricerca per la chimica con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46/1982, ai seguenti soggetti:

Tema 1: Principi attivi di sintesi.

TECNOFARMACI S.P.A., Pomezia (Roma).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 12.810 milioni di lire.

Tema 2: Principi attivi urinari.

ISTITUTO DI RICERCA CESARE SERONO S.P.A., Ardea (Roma).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in quarantasei mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 4.600 milioni di lire.

Tema 3: Linfochine e vaccini sintetici.

SCLAVO S.P.A., Siena.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 22.768,2 milioni di lire.

Tema 4: Fertilizzanti.

FERTIMONT S.P.A., Milano.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 11.910 milioni di lire.

Tema 5: Sistemi chimici e biologici per il controllo dei parassiti e il miglioramento delle culture.

ISTITUTO GUIDO DONEGANI S.P.A., Novara.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 35.116 milioni di lire.

Tema 6: Catalizzatori.

MONTEPIDE S.P.A., Milano.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 17.300 milioni di lire.

Tema 7: Materiali speciali.

ISTITUTO GUIDO DONEGANI S.P.A., Novara.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 24.700 milioni di lire.

Tema 8: Intermedi organici e composti fluorurati.

ISTITUTO GUIDO DONEGANI S.P.A., Novara.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in quarantotto mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 5.700 milioni di lire.

Tema 9: Additivi per prodotti petroliferi.

AGIP PETROLI S.P.A., Roma.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 11.004,9 milioni di lire.

Tema 10: Nuovi dolcificanti funzionali.

ENICHEM SINTESI S.P.A., Palermo.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 5.200 milioni di lire.

Tema 11: Sviluppo di un nuovo processo di cracking utilizzante cariche non convenzionali di origine petrolifera.

ENICHEM POLIMERI S.P.A., Sassari.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 19.404 milioni di lire.

L'Istituto mobiliare italiano provvederà a stipulare, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della legge n. 46/1982, i contratti di cui sopra.

86A1785

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi ad imprese siderurgiche per riduzioni di capacità produttive nel settore dei laminati ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20. (Deliberazione 13 febbraio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, entro il 30 aprile 1986, realizzino riduzioni di capacità produttiva, relativamente a prodotti finiti nel settore dei laminati, un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 90.000 lire per i prodotti laminati lunghi, ad esclusione della categoria quinta di cui alle decisioni CECA, e di forni fusori ad essi collegati e, nel limite massimo di L. 250.000 per i prodotti laminati piani consistenti in coils nastri a caldo e lamiere a caldo e a freddo;

Visto il terzo comma del medesimo art. 4 che dispone le domande presentate entro il 15 dicembre 1985 siano istruite secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge n. 193 del 1984;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Comitato tecnico sulle singole richieste di contributo;

Viste le note in data 20 dicembre 1985 con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le richieste di contributo presentate dalle sotto indicate imprese siderurgiche;

Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, prodotta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il contributo di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, è concesso alle seguenti imprese nella misura ed alle condizioni indicate:

1) *Ferriera di Cittadella S.p.a.* di Cittadella (Padova):

stabilimento: Cittadella (Padova);
capacità produttiva da sopprimere: 55.000 t/a di nastri laminati a caldo;
impianti da sopprimere: impianto di laminazione per nastri composto da: forno da riscaldo a spinta a 16 t/h; sbozzatore ad una gabbia trio 1.500 mm; treno a quattro gabbie 2 duo più 2 trio in parallelo; finitore ad una gabbia duo;
accordo di collaborazione produttiva: con Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a.;
entità del contributo:

75.000 lire per ogni tonnellata di nastri a caldo, per un importo complessivo di 4.125 milioni di lire.

2) *Ferriera di Castellana S.p.a.* di Vallà di Riese Pio X (Treviso):

stabilimento: Vallà di Riese Pio X (Treviso);
capacità produttiva da sopprimere:

7.000 t/a di laminati lunghi a caldo;
20.000 t/a di nastri a caldo;

impianti da sopprimere: treno di laminazione costituito da forno di riscaldo da 9 t/h; sbozzatore a trio diametro 1.500; treno a sei gabbie (tre duo più tre trio); finitore ad una gabbia duo;
accordo di collaborazione produttiva: con Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a.;
entità del contributo: 1.689 milioni di lire secondo le seguenti articolazioni:

27.000 lire per ogni tonnellata di laminati lunghi per un importo complessivo di 189 milioni di lire;
75.000 lire per ogni tonnellata di nastri a caldo per un importo complessivo di 1.500 milioni di lire.

3) *Ferriera Sider Scal S.p.a.* di Raldon (Verona):

stabilimento: Raldon (Verona);
capacità produttiva da sopprimere: 90.000 t/a di laminati a caldo;
impianti da sopprimere: impianto di laminazione composto da: forno di riscaldo da 35 t/h; treno aperto a 3 gabbie a trio; placca di raffreddamento;
accordi di collaborazione produttiva: con Acciaierie e ferriere vicentine Beltrame S.p.a.;
entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato a caldo per un importo complessivo di 4.050 milioni di lire.

4) *Acciaierie e ferriere del Caleotto S.p.a.* di Lecco (Como):

stabilimento: Arlenico;
capacità produttiva da sopprimere:

105.000 t/a di acciaio grezzo;
230.000 t/a di laminati;

accordo di collaborazione produttiva: con Deltasider del gruppo Finsider;
entità del contributo: 13.185 milioni di lire secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 2.835 milioni di lire.
45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 10.350 milioni di lire.

Il contributo di che trattasi potrà essere erogato alla condizione che sia prevista la continuazione dell'esercizio dell'impresa e che la società rinunci al contributo per reinvestimento deliberato a suo favore ai sensi dell'art. 2 della legge n. 193 del 1984.
Le imprese siderurgiche beneficiarie del contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre venti giorni dalla data della presente delibera l'impegno di procedere alla dismissione degli impianti in conformità alle indicazioni contenute nella presente delibera.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 13 febbraio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A1726

Programmi di riqualificazione professionale di imprese già ammesse ai benefici agevolativi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 675/1977.

Con deliberazioni adottate nella seduta del 13 febbraio 1986, il CIPI ha approvato i programmi relativi alla riqualificazione professionale predisposti dalle seguenti società:

1) *Dalmine S.p.a.* di Milano, per 919 presenze da parte dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti della medesina società, comportante una spesa complessiva, per gli anni 1981-85, di L. 2.498.589.329;

2) *Ansaldo S.p.a.* di Genova, per 3.126 presenze da parte di lavoratori dipendenti dagli stabilimenti della medesima società, comportante una spesa complessiva, per gli anni 1983, 1984 e 1985, di L. 13.106.204.000;

3) *Terni S.p.a.* per 2.046 presenze da parte di lavoratori dipendenti dagli stabilimenti della medesima società, comportante una spesa complessiva, per gli anni 1984, 1985 e 1986, di L. 12.967.924.000;

4) *S.I.A.I. Marchetti S.p.a.* per 420 presenze da parte di lavoratori dipendenti dagli stabilimenti della medesima società, comportante una spesa complessiva, per gli anni 1985 e 1986, di L. 4.023.205.000.

Gli oneri relativi alla realizzazione dei suddetti programmi, nelle rispettive misure massime sopra indicate, sono posti a carico del Fondo per la mobilità della manodopera.

La spesa effettiva per l'attuazione dei programmi di che trattasi sarà controllata e rimborsata alle aziende a consuntivo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

86A1723

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli e per esami, a quarantatre posti referendario del ruolo dei magistrati amministrativi.

Le prove scritte del concorso, per titoli e per esami, a quarantatre posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi, indetto con decreto 4 novembre 1985, già fissate per il 24, 25, 26 e 27 marzo 1986, vengono rinviate a data da stabilire.

Con successivo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* sarà resa nota la data e il luogo di svolgimento delle prove del concorso stesso.

86A1810

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'arruolamento volontario di millecinquecento allievi sottufficiali nella Marina militare con ferma di tre anni e mesi sei per l'anno 1987.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: «Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1938, n. 1368: «Modifiche sull'ordinamento del C.E.M.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della reale marina»;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599: «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;

Vista la legge 27 novembre 1956, n. 1368: «Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914»;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66: «Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni»;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447: «Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate», e successive modificazioni;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre forze armate;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sono indetti per l'anno 1987 due concorsi per l'arruolamento volontario di millecinquecento allievi sottufficiali nella Marina militare con ferma di tre anni e sei mesi, con possibilità di passaggio in servizio permanente come previsto al successivo art. 15 del presente bando. Tali concorsi sono denominati rispettivamente:

1) concorso 1987/A, posti a concorso 800, data di incorporamento 15 aprile 1987;

2) concorso 1987/B, posti a concorso 700, data di incorporazione 15 settembre 1987.

Le categorie e specialità sono le seguenti:

Categoria	Specialità
Elettrotecnici	Tecnici elettronici Elettricisti Elettromeccanici
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti Segnalatori Ecogoniometristi Radaristi
Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Tecnici di armi	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subacque
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri sussistenza Operatori elaborazione automatica dati Infermieri Musicanti
Nocchieri	—
Palombari	—
Incursori	—
Nocchieri di porto	—

Gli arruolati seguiranno il corso presso la scuola sottufficiali di Taranto, ad eccezione degli assegnati alle categorie nocchieri, nocchieri di porto e tecnici di macchina, i quali saranno avviati alla scuola di La Maddalena (Sassari).

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di escludere alcune categorie e specialità dall'arruolamento per uno dei due concorsi.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente art. 1 i giovani di sesso maschile che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) siano nati tra il 1° gennaio 1964 e il 31 dicembre 1970;

3) abbiano conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore. Per gli aspiranti alla specialità infermieri occorre l'ammissione al terzo anno di scuola statale secondaria di secondo grado.

L'ammissione di coloro che siano in possesso di un titolo di studio estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno di quelli sopra elencati ed alla comprovata capacità di saper parlare, leggere e scrivere correttamente la lingua italiana;

4) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare marittimo in qualità di volontari;

5) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

6) non siano incorsi:

a) in condanne per delitti;

b) nel proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, ad eccezione del proscioglimento d'autorità di cui all'art. 9, n. 2), lettera *b*), della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per protratta insufficienza di profitto negli studi);

7) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Art. 3.

Le domande di ammissione, formulate secondo lo schema in allegato *A* in carta legale, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Non esistono termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Delle domande che perverranno nel periodo 16 marzo 1986 - 31 ottobre 1986, le prime 5.800 saranno prese in considerazione per il concorso 1987/A e quelle eccedenti per il successivo concorso 1987/B.

Analogamente, delle domande che perverranno nel periodo 1° novembre 1986 - 15 marzo 1987, le prime 4.700 (includendo nel novero anche le eventuali rimanenze di cui al precedente comma e dando la precedenza ai nati nel 1964) saranno tenute presenti per il concorso 1987/B e quelle eccedenti, per l'arruolamento volontario dell'anno 1988, sempre che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti previsti dal relativo bando di concorso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) di accettare la ferma di tre anni e sei mesi;
5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non mensione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);
6) di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare gli estremi del relativo procedimento con l'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente);
7) di non aver precedenti penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perchè l'imputato non è imputabile);
8) di non essere stato prosciolto d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in nessuna Forza armata o corpo armato dello Stato per motivi sanitari, o disciplinari, o per inidoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;
9) il titolo di studio posseduto;
10) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza, la data di inizio del servizio e quella di collocamento in congedo);
11) il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso e, possibilmente, il numero telefonico;
12) di essere celibe o vedovo senza prole;
13) di accettare la categoria/specialità che sarà stabilita come la più adatta per le proprie attitudini in sede di accertamenti. L'aspirante dovrà tuttavia riportare l'indicazione di tre categorie preferite;
14) di impegnarsi ad accettare qualunque destinazione gli sarà assegnata dall'amministrazione per le esigenze della Forza armata;
15) se sa nuotare.

La domanda dovrà inoltre contenere l'indirizzo esatto del concorrente e della famiglia con l'indicazione del numero di codice postale. Di eventuali cambiamenti di indirizzi avvenuti dopo la presentazione della domanda, dovrà essere data immediata notizia alla Direzione generale del personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dall'arruolamento quei candidati la cui presentazione agli accertamenti fisici ed attitudinali o al corso d'istruzione non avvenga nelle date prescritte a causa del mancato arrivo della comunicazione di cambio di domicilio in tempo utile per la convocazione o per eventuali disguidi postali.

Alle domande dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

a) Il titolo di studio di cui al n. 3 dell'art. 2 in originale o in copia oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia di detto certificato.

È indispensabile la presentazione di uno dei titoli prescritti all'art. 2, n. 3), del presente bando.

Le firme apposte sui diplomi ed i certificati rilasciati da capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dal competente provveditore agli studi;

b) eventuali certificati di mestiere, brevetti o altri attestati di specializzazione, ritenuti utili ai fini dell'assegnazione della categoria/specialità.

Per i minorenni, la domanda dovrà riportare in calce l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato dal sindaco del comune di residenza o da suo delegato, o dalla capitaneria di porto, o dal comando dei carabinieri, o da un notaio, o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di tre anni e sei mesi. Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

I giovani residenti all'estero all'atto della presentazione della domanda dovranno allegare ad essa: una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia; una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio, se conseguito all'estero; una dichiarazione vistata dalle predette autorità con cui l'aspirante prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

Le domande non redatte in maniera conforme allo schema allegato oppure mancanti del necessario titolo di studio non verranno prese in considerazione e nessuna comunicazione sarà data agli interessati.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso per l'arruolamento volontario di cui al presente bando i militari in servizio di leva che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

I militari dell'Esercito e dell'Aeronautica debbono produrre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nella Marina militare rilasciata dalla Forza armata di appartenenza.

Le domande dei suddetti aspiranti, compilate secondo le indicazioni del precedente art. 3 dovranno essere inoltrate per via gerarchica entro i periodi previsti dallo stesso articolo.

I militari in servizio dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di obbligarsi a contrarre la ferma volontaria di tre anni e sei mesi con decorrenza dal giorno di inizio corso. Coloro che rivestono un grado dovranno dichiarare, nella domanda stessa, di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado o nella anzianità qualora fossero esonerati dal corso o dichiarati non idonei al termine del corso stesso; in quest'ultimo caso saranno prosciolti dalla ferma di tre anni e sei mesi.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ARRUOLAMENTO

Art. 5.

Gli aspiranti, tempestivamente convocati, verranno sottoposti ad esami tendenti a stabilire il possesso dei requisiti di cui al n. 4 del precedente art. 2 presso comandi/enti della Marina militare. Gli esami consisteranno in prove volte ad accertare i requisiti attitudinali e in visite sanitarie specialistiche.

L'accertamento dei requisiti attitudinali verrà effettuato attraverso lo svolgimento di un insieme di prove (collettive ed individuali) di livello e di personalità.

I concorrenti che alle prove di livello non raggiungeranno il punteggio minimo stabilito dal Ministero saranno esclusi dalle ulteriori prove di concorso.

I giudizi emessi in sede di accertamento sono definitivi ed inappellabili: contro di essi non sono ammessi ricorsi o visite superiori.

Al termine degli accertamenti gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro legale documento di riconoscimento, pena l'esclusione dal concorso.

I candidati iscritti nelle liste di leva mare, che abbiano già concorso alla predetta leva, dovranno presentare il foglio di congedo illimitato se risultati idonei o trasferiti alla leva terra, oppure la dichiarazione di rivedibilità o riforma.

I candidati che non si presenteranno nel giorno ed all'ora stabiliti nella lettera di convocazione si intenderanno rinunciatari al concorso.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempre che le commissioni non abbiano terminato i lavori.

Art. 6.

L'ente che ha sottoposto l'aspirante agli accertamenti curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia (tariffa militare di servizio in 2ª classe) per il percorso di andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede di convocazione.

Per ottenere il rimborso, gli interessati dovranno: acquistare il biglietto di viaggio alla stazione di partenza, avvalendosi dello scontrino mod. B/1 allegato alla lettera di convocazione; attenersi scrupolosamente alle norme indicate nella lettera di convocazione stessa; esibire il biglietto all'ente presso il quale saranno convocati.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio in caserma.

I domiciliati nel comune sede di esame, potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Art. 7.

Gli aspiranti giudicati idonei agli accertamenti di cui all'art. 5 saranno ordinati in un'unica graduatoria di merito in base alla somma dei seguenti punti:

a) voto riportato nelle prove di livello attitudinale;

b) mezza unità di punto per ogni anno superato di scuola secondaria di secondo grado;

c) un'unità di punto per ogni anno di frequenza di corso universitario in cui siano stati sostenuti favorevolmente gli esami in almeno la metà degli insegnamenti previsti.

Per poter beneficiare dei vantaggi di cui ai predetti punti *b)* e *c)*, i candidati dovranno presentare idonea documentazione scolastica.

A parità di merito avranno la precedenza i più giovani di età.

Sulla base della graduatoria unica di merito, apposita commissione ministeriale procederà all'assegnazione definitiva degli idonei nelle varie categorie/specialità previste per ciascun concorso, sin a soddisfare lo specifico fabbisogno numerico, per ciascuna categoria/specialità, tenendo conto dei requisiti fisici, delle prove attitudinali, del posto di merito conseguito nella graduatoria degli idonei e, per quanto possibile, delle preferenze espresse nella domanda dai singoli candidati.

Gli aspiranti collocati utilmente nella graduatoria di cui al comma precedente saranno ulteriormente convocati presso la scuola sottufficiali di Taranto o di La Maddalena, a seconda della categoria/specialità assegnata, per le prove attitudinali orali, consistenti in un colloquio individuale, che escluderanno dalla graduatoria i non idonei, senza però modificare l'ordine degli idonei.

Art. 8.

Gli aspiranti idonei alle prove attitudinali orali saranno dichiarati vincitori del concorso ed inizieranno subito il corso. Essi saranno incorporati e contrarranno arruolamento volontario nel C.E.M.M., vincolandosi alla ferma volontaria di tre anni e sei mesi e sottoscrivendo apposito atto di arruolamento con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

Il comando delle scuole sottufficiali curerà il rimborso agli interessati del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare di servizio in 2ª classe per il percorso dal domicilio alla sede di convocazione. Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Art. 9.

Gli aspiranti residenti in paesi extra-europei saranno convocati in data prossima a quella di inizio corso per essere sottoposti agli accertamenti fisico-attitudinali ed avviati, qualora collocati utilmente in graduatoria, alla scuola sottufficiali competente per le prove attitudinali orali e, se idonei, incorporati.

Essi dovranno sostenere a loro spese il viaggio di andata, ed eventualmente di ritorno, dalla residenza al confine con il territorio italiano, restando a carico dell'amministrazione il solo viaggio in territorio nazionale.

Art. 10.

Il Ministero della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti richiesti per essere ammesso ai corsi per allievi sottufficiali della Marina militare.

Art. 11.

La ferma di tre anni e sei mesi decorrerà dalla data di incorporamento di cui all'art. 1.

Coloro che non si presenteranno in tempo utile alla scuola, o che, dopo la presentazione, non accetteranno l'ammissione alla scuola o al corso per la categoria/specialità a loro assegnata saranno considerati rinunciatari.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 12.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di stato libero o da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti (eventuale).

In caso di discordanza fra i dati dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultati dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma, qualunque sia l'epoca in cui la discordanza venga riscontrata.

Art. 13.

Gli arruolati frequenteranno presso la scuola sottufficiali un corso di istruzione della durata di circa tre anni per gli appartenenti alla specialità infermieri, di circa due anni per gli appartenenti alle specialità tecnici elettronici ed elettromeccanici e di circa un anno per gli appartenenti a tutte le altre categorie e specialità.

Per la specialità infermieri viene effettuato un solo corso con inizio al 15 settembre 1987. Al termine del corso triennale, gli idonei conseguono il titolo di «infermiere professionale di Stato».

Art. 14.

Durante il corso il Ministero della difesa si riserva la facoltà di prosciogliere dall'arruolamento quegli allievi che non dessero affidamento di riuscita quali sottufficiali della Marina militare.

Gli allievi risultati non idonei al termine del periodo di formazione saranno prosciolti dalla ferma volontaria contratta.

La posizione militare degli allievi prosciolti agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva sarà definita in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Capitolo III

CARRIERA - TRATTAMENTO ECONOMICO - VANTAGGI

Art. 15.

Gli allievi arruolati con il presente bando conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, i gradi di:

comune di prima classe: al termine del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

sottocapo: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento;

sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.

I comuni di prima classe e i sottocapi, qualora giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore, saranno prosciolti d'autorità dalla ferma contratta.

Al termine della ferma di tre anni e sei mesi i sergenti possono partecipare, a domanda, a concorsi, per titoli ed esami, per il passaggio nel servizio permanente.

I sergenti vincitori del concorso di cui al punto precedente sono iscritti nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente con il grado di secondo capo ed il loro avanzamento in carriera ha luogo secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

I sottufficiali trasferiti in servizio permanente possono; se idonei e in relazione alle disponibilità dei posti in organico:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un'impiego civile di Stato entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'amministrazione statale carriera esecutiva.

I sottufficiali della Marina militare possono inoltre partecipare ai concorsi per essere ammessi all'Accademia navale, purchè abbiano conseguito uno dei titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi normali di detto istituto, non abbiano superato il ventottesimo anno di età, abbiano compiuto tre anni di servizio dei quali uno d'imbarco e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione permanente di avanzamento sottufficiali.

Art. 16.

L'amministrazione Marina militare fornirà gratuitamente agli incorporati alloggio, vitto (fino alla promozione a sergente) e vestiario nonchè libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole sottufficiali.

La paga corrisposta sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative sul servizio militare volontario in relazione alla anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 17.

L'arruolamento volontario a ferma tre anni e sei mesi offre i seguenti vantaggi:

a) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, di durata variabile da circa tre anni a circa un anno, a seconda della categoria/specialità assegnata, con susseguente qualificazione di mestiere, utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata. Al termine della ferma sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

b) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione dal rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma; tale premio è pari a trenta giorni dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio comunque prestato;

c) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la cassa nazionale per la previdenza marinara, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma di leva marittima e fino al termine della ferma volontaria.

I contributi assicurativi sono a totale carico della Marina militare; essi, all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra Cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

Art. 18.

In caso di congedamento il militare può usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti, a norma dell'art. 28 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

b) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati da non più di tre anni senza demerito, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e rimasti vacanti;

c) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla corte dei conti, addì 6 marzo 1986
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 21

ALLEGATO *A*

Schema di domanda per l'arruolamento
(in carta da bollo di L. 3.000)

(La domanda per essere considerata valida dovrà essere corredata del titolo di studio).

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 ROMA

(Scrivere stampatello in modo chiaro e leggibile)

Io sottoscritto...
(cognome) (nome)
nato a .... provincia di..
(comune di nascita)
il .... residente in..
(giorno mese anno) (comune di residenza)
c.a.p. .... provincia di ....
in via/piazza, numero ....
telefono .... stazione ferroviaria più vicina ....
numero telefonico

chiedo di essere arruolato quale allievo sottufficiale nella Marina militare con ferma volontaria di tre anni e sei mesi nella categoria specialità che mi verrà assegnata come più adatta per le mie attitudini in sede di prove selettive.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe o vedovo senza prole;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso, di non avere precedenti penali (1);

di non essere stato prosciolto d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in nessuna Forza armata o Corpo armato dello Stato per motivi sanitari, o disciplinari, o per inidoneità al grado superiore;

di essere in possesso del seguente titolo di studio che allego (2) .... conseguito presso l'istituto o la scuola di .... nell'anno.......................;

di trovarsi nella seguente posizione militare:

appartenente alla leva di terra, distretto militare di........... .... c.a.p. .... prov...;

appartenente alla leva di mare, capitaneria di porto di .... c.a.p. .... prov...;

non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva;

giudicato «rivedibile» nell'anno .... per il motivo .... fino al ....;

giudicato «abile arruolato» godo di congedo/rinvio per il motivo............................. fino al...;

attualmente militare di leva dal (3) .... presso........ .... città............................. via/piazza...................... c.a.p. .... prov. ....;

di accettare qualsiasi destinazione di servizio.

Dichiaro inoltre di accettare la ferma di tre anni e sei mesi con decorrenza dal giorno di ammissione al corso d istruzione (4); di saper/non saper nuotare.

Preferirei essere assegnato ad una delle seguenti categorie (5):

....

Chiedo che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda mi siano inviate al seguente indirizzo:
Cognome .... nome..............................
via/piazza .... n. .... città...................................
c.a.p. .... provincia di ....

Data, ...

....
(firma dell'interessato)

Visto per l'autenticità della firma dell'interessato (6):................

Assentimento dei genitori o di chi ne fa le veci (7):

(padre) ....
(madre) ....

Visto per l'autenticità della firma dei genitori (8):.....................

---

(1) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Dovranno altresì essere indicati gli estremi di eventuali procedimenti penali in corso e l'autorità giudiziaria procedente. Dovranno inoltre essere indicate le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale e per insufficienza di prove o perché l'imputato non è imputabile.

(2) La domanda per essere considerata valida dovrà essere corredata dall'originale o da copia del titolo di studio non inferiore alla licenza della scuola media inferiore.

(3) I militari in servizio nell'Esercito o nell'Aeronautica dovranno produrre una dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nella Marina militare rilasciata dalla Forza armata di appartenenza.

(4) I militari dovranno anch'essi impegnarsi a compiere una ferma di tre anni e sei mesi con decorrenza dal giorno di inizio corso di istruzione.

Coloro che rivestano un grado dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

(5) Indicare in ordine di preferenza tre delle categorie elencate nell'art. 1 del bando di concorso.

(6) La firma dell'interessato, se maggiorenne, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o dalla capitaneria di porto o da un cancelliere o da un notaio ovvero dal comandante di Corpo qualora l'aspirante sia in servizio militare.

(7) (8) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o dalla capitaneria di porto o da un cancelliere o da un notaio ovvero dal comandante di Corpo qualora l'aspirante sia in servizio militare.

Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

N.B. — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenne, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori dal confine del territorio italiano.

86A0960

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di primario ospedaliero di pediatria;
un posto di primario ospedaliero di medicina nucleare;
quattro posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia;
tre posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina;
un posto di veterinario coadiutore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali - disciplina sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
otto posti di operatore tecnico, cuciniere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - ufficio personale U.S.L. in Atri (Teramo).

86A1672

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

un posto di primario di medicina;
un posto di terapista della riabilitazione, riservato ad un sordomuto;
un posto di vigile sanitario, riservato ad un invalido militare di guerra;
un posto di ausiliario socio-sanitario, riservato ad un invalido del lavoro;
sette posti di coadiutore amministrativo di cui due riservati agli invalidi per servizio, tre agli invalidi per lavoro, uno ad un vedovo o orfano di guerra e uno ad un invalido militare di guerra;
sei posti di commesso, di cui due riservati agli invalidi militari di guerra , uno a un invalido civile di guerra, uno a un invalido per servizio, uno a un invalido per lavoro e uno a un sordomuto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Pompei (Napoli).

86A1704

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Consorziale Policlinico» dell'unità sanitaria locale n. 9.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «Consorziale Policlinico» dell'unità sanitaria locale n. 9, a:

due posti di tecnico di laboratorio medico;
due posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina (anatomia patologica ex secondo settore);
cinque posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale divisione concorsi dell'U.S.L. in Bari.

86A1678

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso il presidio ospedaliero infantile Regina Margherita dell'unità sanitaria locale n. 1-23.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso il presidio ospedaliero infantile Regina Margherita dell'unità sanitaria locale n. 1-23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale del presidio in Torino.

861761

Concorso ad un posto di assistente medico - area funzionale di medicina da assegnare al servizio di medicina nucleare, presso l'unità sanitaria locale n. 58.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina da assegnare al servizio di medicina nucleare, presso l'unità sanitaria locale n. 58.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuneo.

86A1762

Concorso ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 60

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio - servizio patrimoniale, legale e personale, presso l'unità sanitaria locale, n. 60.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. di Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

86A1763

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di oculistica presso l'unità sanitaria locale n. 36

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di oculistica a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 36.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Lugo (Ravenna).

86A1718

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 12

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche) del ruolo sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Sacile (Pordenone).

86A1767

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a tre posti di agente tecnico dei servizi sanitari presso l'unità sanitaria locale n. 60

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico dei servizi sanitari (ruolo tecnico - tabella *G* - profilo professionale: agenti tecnici - posizione funzionale: agente tecnico), presso l'unità sanitaria locale n. 60.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Vimercate (Milano).

86A1765

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 4

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo, presso l'unità sanitaria n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Albenga (Savona).

86A1760

Concorso ad un posto di primario anestesista presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Genova-Ponente.

86A1766

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) ». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1986).

Nell'art. 14, comma 7, della legge citata in epigrafe dove è scritto: « ... per la lettera a) del *comma precedente* ... », leggasi: « ... per la lettera a) del *comma 5* ... ».

86A1770

Avviso di rettifica alla legge 28 febbraio 1986, n. 45, recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali ». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1986).

Alla pagina 12, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1986, nel testo del comma 4-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, introdotto dalla legge di conversione citata in epigrafe, dove è scritto: « ... contingente di *ingegneri* superiori ... », leggasi: « ... contingente di *dirigenti* superiori ... ».

86A1847

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige al decreto ministeriale 10 ottobre 1985, recante: « Regolamentazione della "gestione per conto dello Stato" dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL ». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1986).

Nel primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale citato in epigrafe, dove è scritto: « ... su *prestazione* di appositi elaborati ... », leggasi: « su *presentazione* di appositi elaborati... ».

86A1742

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige all'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1986, recante: « Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 relative alla disciplina dell'importazione delle uova da cova e del pollame vivo in genere, ivi compresi i pulcini di un giorno, di provenienza estera, ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie ». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1986).

Nell'allegato all'ordinanza citata in epigrafe, comma secondo del capitolo 2, dove è scritto: « Qualora vengano *allegati* volatili ... », leggasi: « Qualora vengano *allevati* volatili ... ».

86A1743

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamentó ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221